



**Agenzia delle Entrate**



**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**



**Guardia di Finanza**



**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**



**Soluzioni per il sistema economico S.p.A.**

**CONVENZIONE QUADRO TRA L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, L'AGENZIA DELLE ENTRATE, LA GUARDIA DI FINANZA, L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, E LA SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO 6 SOSE S.P.A.**

L' **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, con sede in Roma, Via Mario Carucci, 71 codice fiscale e Partita IVA n, legalmente rappresentata dal Dott. Giuseppe Peleggi, Direttore dell' Agenzia;

L' **Agenzia delle Entrate**, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 426 C/D, codice fiscale e Partita IVA n. 06363391001, legalmente rappresentata dall' Avv. Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell' Agenzia;

la **Guardia di Finanza**, con sede in Roma, Viale XXI Aprile, 51, legalmente rappresentata dal Gen. C.A. Giorgio Toschi, Comandante Generale;

l' **Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale**, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, codice fiscale e Partita IVA n. 02121151001, legalmente rappresentata dal Presidente Prof. Tito Boeri,

la **SOSE, Soluzioni per il sistema economico S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Mentore Maggini, 48/C, codice fiscale e partita IVA 05851091008, legalmente rappresentata dall' Amministratore Delegato, Cons. Vieri Ceriani, che agisce per la stipula della presente *Convenzione* in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta delibera del 30 maggio 2016;

## CONCORDATO CHE

salvo diversa esplicita indicazione, i termini in carattere corsivo, riportati in seguito in ordine alfabetico, avranno nel presente atto il significato di seguito indicato:

*Atto di indirizzo*: indica l' Atto di indirizzo del Ministro dell' Economia e delle finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale;

*Comitato*: indica il comitato costituito ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 5 della presente *Convenzione*;

*Convenzione*: indica il presente atto intercorrente tra le *Parti*;

*DOGANE*: indica l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli come in epigrafe;

*ENTRATE*: indica l'agenzia delle entrate come in epigrafe;

*GUARDIA DI FINANZA*: indica la Guardia di Finanza come in epigrafe;

*INPS*: indica l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale come in epigrafe;

*SOSE*: indica la Soluzioni per il sistema economico s.p.a., come in epigrafe

*Parte*: indica, a seconda dei casi, le *DOGANE*, le *ENTRATE*, la *GUARDIA DI FINANZA*, l'*INPS* e la *SOSE*;

*Parti*: indica congiuntamente le *DOGANE*, le *ENTRATE*, la *GUARDIA DI FINANZA*, l'*INPS*, e la *SOSE*;

### **PREMESSO CHE**

- a) l'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
- b) ai sensi del comma 3 del menzionato art. 9-bis i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'Anagrafe tributaria, le Agenzie fiscali, la Guardia di Finanza e l'*INPS*;
- c) secondo quanto disposto dal comma 15 di detto articolo 9-bis la realizzazione degli indici di affidabilità fiscale è affidata alla *SOSE*, società costituita in attuazione dell'art. 10, comma 12, della

Legge 8 maggio 1998, n. 146, già deputata all'elaborazione in concessione degli studi di settore, nonché di ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria;

- d) il medesimo comma 15 dell'articolo 9-bis incarica, inoltre, la SOSE di provvedere a porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento;
- e) sempre il citato comma 15 dell'articolo 9-bis dispone che la SOSE, ai fini suddetti e per assicurare il coordinamento delle attività svolte per l'elaborazione degli indici di affidabilità con ulteriori attività svolte dalla stessa società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni, possa stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonché altre attività;
- f) infine, lo stesso comma 15 dell'articolo 9-bis, prevede che le convenzioni di cui sopra che abbiano ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, siano stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le DOGANE, le ENTRATE, la GUARDIA DI FINANZA e l'INPS.

#### **CONSIDERATO CHE**

- l'Atto di indirizzo per gli anni 2017-2019, nell'ambito della predisposizione e attuazione di una strategia della compliance ed al fine anche di rafforzare il rapporto fiduciario con i contribuenti:
  - affida alle DOGANE, l'obiettivo di sviluppo dell'analisi automatizzata del rischio condivisa con altre Autorità nazionali per l'individuazione dei comportamenti fraudolenti che generano distorsioni alla libera concorrenza e per pervenire alla riduzione dell'invasività dei controlli;

- impegna le ENTRATE a realizzare i nuovi indici di affidabilità fiscale in sostituzione degli attuali studi di settore allo scopo di favorire una maggiore *compliance* dichiarativa delle piccole e medie imprese e dei professionisti, anche individuando soluzioni per minimizzare gli oneri dichiarativi ed utilizzare più efficacemente le informazioni presenti nelle banche dati a disposizione;
- assegna alla *GUARDIA DI FINANZA* l'obiettivo di agevolare l'adesione ai nuovi istituti messi a disposizione del contribuente, nel contesto del rafforzamento del rapporto fiduciario tra il Fisco e i contribuenti e della cooperazione negli adempimenti, nonché di orientare le risorse operative verso il contrasto alle condotte evasive più gravi e alle frodi, al fine di evitare duplicazioni di interventi nei riguardi del medesimo contribuente, così da assicurare l'indispensabile unitarietà d'azione dell'Amministrazione finanziaria. In tale prospettiva, è stato demandato al Corpo di rafforzare i rapporti di cooperazione e di scambio informativo con le Agenzie fiscali e le altre Istituzioni.
- l'INPS, nell'ambito delle sue attività istituzionali, cura la raccolta e la elaborazione di informazioni e dati pertinenti alle forze del lavoro che vengono riuniti in apposite banche dati e allo scopo di potenziare le proprie attività di contrasto all'evasione e all'elusione contributiva, nonché alle frodi a proprio danno, nonché per le altre attività istituzionali, ha necessità di accrescere la disponibilità degli elementi informativi necessari ai fini delle analisi finalizzate alla predisposizione di specifici indicatori di rischio, anche attraverso l'acquisizione automatizzata di dati di bilancio e di natura fiscale dei soggetti contribuenti, ed ha, altresì interesse a sviluppare, sulla base di metodologie strutturate, il sistema degli indici di affidabilità contributiva, avvalendosi delle complessive basi informative a disposizione delle *Parti*;
- SOSE è la società *in house* del Ministero dell'economia e delle finanze, concessionaria per l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che rappresentano uno strumento di analisi completa ed efficace del grado di affidabilità dei contribuenti;
- la definizione degli indici di affidabilità fiscale, che rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, e la loro idoneità informativa sono strettamente connesse alla numerosità e validità dei dati e delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, le altre banche dati disponibili, nonché da fonti esterne;

- *SOSE* ha necessità, pertanto, di acquisire anche i dati inerenti agli esiti di natura amministrativa delle attività ispettive eseguite, a decorrere dall'anno 2007, dalle *DOGANE*, dalle *ENTRATE*, dalla *GUARDIA DI FINANZA* e dall'*INPS* secondo quanto indicato nell'Atto di indirizzo 2017-2019 ;
- il ricorso alle predette informazioni e, più in generale, ai dati presenti nelle banche dati in uso delle *DOGANE* delle *ENTRATE*, della *GUARDIA DI FINANZA* e dell'*INPS*, costituisce elemento essenziale e imprescindibile anche al fine di effettuare, attraverso gli indici sintetici di affidabilità, stime più rispondenti alla reale posizione fiscale di ciascun contribuente.
- le *DOGANE*, le *ENTRATE*, la *GUARDIA DI FINANZA* e l'*INPS* ravvisano, pertanto, l'utilità di cooperare con la *SOSE* tenuto conto che il potenziamento del complessivo sistema degli indici sintetici di affidabilità fiscale contribuirà a renderli un valido e affidabile strumento di misurazione della compliance, consentendo, da un lato, a ciascun contribuente di incrementare, per tempo, il proprio livello di fedeltà fiscale e dall'altro, in prospettiva, di agevolare la selezione dei soggetti economici e degli esercenti attività di lavoro autonomo connotati dai più alti profili di pericolosità in ambito tributario, nei cui confronti potrà essere valutato l'avvio di idonee azioni ispettive;
- le *Parti*, consapevoli che la creazione di sinergie tra i diversi attori interessati è indispensabile per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione in generale, reputano essenziale mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo necessario al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nonché la capacità metodologica e le competenze maturate in materia;
- i sistemi informativi delle *Parti* presentano dal punto di vista tecnico le caratteristiche necessarie per poter attuare, in modo idoneo ed efficace, lo scambio di informazioni e di dati oggetto della presente *Convenzione*;

## **CONCORDANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto**

1. Le *Parti*, allo scopo di migliorare l'efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionali di ciascuna di esse, si impegnano a collaborare per conseguire una razionalizzazione delle modalità di scambio delle informazioni di loro pertinenza, anche nell'interesse delle altre *Parti*.

2. L'ambito specifico della collaborazione verrà definito attraverso apposite convenzioni attuative bilaterali, ovvero multilaterali, tra le *Parti* le quali stabiliranno, tra l'altro:
  - a) la tipologia di dati oggetto di utilizzo e di condivisione;
  - b) i tempi, le metodologie di elaborazione e le specifiche tecniche connesse allo scambio dei predetti dati;
  - c) le finalità, i contenuti e le modalità di condivisione di specifici progetti, volti alla costruzione di prodotti finalizzati all'attuazione degli obiettivi di cui alle lettere c), d), e) e f) della premessa.
3. Le convenzioni di cui al comma precedente sono esaminate dal Comitato di cui al comma 5 e firmate dagli organi di vertice di ciascuna delle *Parti* o dai rispettivi delegati.

## **Articolo 2**

### **Modalità della collaborazione**

1. Ciascuna *Parte* informerà, senza ritardo, l'altra *Parte* di ogni evento o circostanza che possa impedire o ritardare l'esecuzione della presente *Convenzione* e si impegna, per quanto di sua competenza, ad adoperarsi per rimuovere tempestivamente tali ostacoli.
2. Ciascuna *Parte* potrà utilizzare le informazioni e i dati acquisiti sulla base della reciproca collaborazione per analisi e valutazioni, nonché per la realizzazione delle finalità indicate nella premessa.
3. La messa a disposizione dei dati dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. i., con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 19 del Codice stesso che ammette la comunicazione di dati da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti qualora sia prevista da una norma di legge o di regolamento, che le *Parti* individuano fin d'ora nel citato articolo 9 *bis*, del richiamato D.L. n. 50/2017, ferma restando la possibilità di individuare anche norme diverse nell'ambito delle convenzioni bilaterali di cui al precedente articolo 1, comma 2.
4. Resta inteso che le *Parti* si adegueranno, a decorrere dalla sua entrata in vigore, al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di trattamento e libera circolazione dei dati personali.

5. La trasmissione, la ricezione e, più in generale, il trattamento dei dati dovranno, inoltre, essere effettuate in conformità ai sistemi vigenti presso ciascuna delle *Parti*, secondo le regole e le misure di sicurezza in essi attuate, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i. e delle Linee Guida emanate al riguardo dalla Agenzia per l'Italia Digitale.

### **Articolo 3**

#### **Durata**

1. La presente *Convenzione* ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovata tacitamente per ulteriori trienni, salvo espressa volontà contraria delle *Parti* da manifestarsi almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza tramite PEC.
2. Qualora non venga stipulata entro un anno dalla sua decorrenza almeno una delle previste convenzioni di cui all'articolo 1, comma 2, la presente *Convenzione* decadrà automaticamente.

### **Articolo 4**

#### **Responsabilità**

1. Ciascuna *Parte* è direttamente responsabile delle attività, previste dalla presente *Convenzione*, ad essa facenti capo.
2. Ciascuna delle *Parti* si impegna a rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali e ad adottare le relative politiche condivise nell'ambito dello sviluppo della reciproca collaborazione.
3. Nell'ipotesi in cui una delle *Parti* compia gravi e ripetute violazioni degli impegni di cui ai precedenti commi 1 e 2, ciascuna delle altre *Parti* potrà risolvere la presente *Convenzione*.

### **Articolo 5**

#### **Comitato**

1. Per l'attuazione della cooperazione prevista dalla presente *Convenzione*, le *Parti* istituiscono un *Comitato* che sarà composto da 2 (due) rappresentanti di ciascuna di esse, scelti dall'organo competente di ciascuna delle *Parti*, che costituisce il luogo di stabile consultazione tra le *Parti* in

ordine all'andamento e alla gestione della collaborazione ed alla soluzione degli eventuali problemi che dovessero insorgere. I membri del *Comitato* possono farsi sostituire da propri rappresentanti, previa apposita delega. Il *Comitato* delibera all'unanimità, con la presenza di almeno un rappresentante di ciascuna Parte.

2. Il *Comitato*, che si riunisce con la periodicità dallo stesso definita, anche in via telematica, ha in particolare il compito di:
  - a) definire il programma di attuazione della cooperazione e le modalità pratiche di svolgimento;
  - b) esaminare gli schemi delle convenzioni attuative, di cui al precedente articolo 1, comma 2;
  - c) assicurare il coordinamento tecnico funzionale delle attività svolte, anche alla luce delle esperienze finalizzate alla mappatura del rischio di evasione e all'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva;
  - d) costituire sede di composizione bonaria di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione della *Convenzione*;
  - e) definire le specifiche politiche in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali di cui al precedente articolo 4, comma 2.
3. I nominativi dei rappresentanti di ciascuna delle *Parti* nel *Comitato* sono comunicati alle altre *Parti* entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della sottoscrizione della *Convenzione*.
4. Ciascuna *Parte* si riserva il diritto di sostituire uno o entrambi i componenti di cui al precedente comma 1, dandone tempestiva comunicazione alle altre *Parti*, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della *Convenzione*, gli stessi siano impossibilitati a svolgere l'attività richiesta.

## **Articolo 6**

### ***Profili amministrativi***

1. Le *Parti* provvedono, per il tramite dei propri uffici, a definire i profili amministrativi e organizzativi della reciproca collaborazione, ivi compresi quelli derivanti dallo svolgimento delle attività del *Comitato* di cui all'articolo 5, e sostengono in proprio gli oneri necessari allo svolgimento delle stesse attività.
2. *SOSE* garantisce il supporto segretariale al *Comitato* di cui all'articolo 5.

## Articolo 7

### *Integrazioni, modifiche ed efficacia*

1. Eventuali integrazioni o modifiche possono essere apportate per iscritto, di comune intesa tra le *Parti*, anche per tener conto di eventuali nuove disposizioni normative incidenti sulla materia, ovvero di nuovi aspetti rilevanti che possano emergere nel corso della sua applicazione, nonché, eventualmente, dell'esigenza di meglio definire e precisare gli strumenti e le modalità di sviluppo della reciproca collaborazione.

La presente *Convenzione* si compone di n. 7 (sette) articoli ed è firmata digitalmente.

Roma, 4 agosto 2017

Per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Il Direttore Giuseppe Peleggi

Per l'Agenzia delle entrate

Il Direttore Ernesto Maria Ruffini

Per la Guardia di finanza

Il Comandante Generale, Gen. C.A. Giorgio Toschi

Per l'INPS

Il Presidente Tito Boeri

Per la SOSE S.p.a.

L'Amministratore delegato Vieri Ceriani